



COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

Prot. 2346/2018

San Venanzo (Tr), li 9.4.2018

ORDINANZA N. 13/18

Oggetto: Intervento di bonifica per coperture in cemento amianto.

IL SINDACO

- Preso atto della presenza di capannoni con copertura in amianto in San Venanzo, Via Boschetto n. 7, in immobili censiti al catasto di questo Comune al Fgl. 53, Part. 74;
- Rilevato che i predetti capannoni sono di proprietà *[omissis]*;
- Vista la nota della USL Umbria 1 prot. 39140-18 del 13.3.2018, con la quale la predetta Usl Umbria 1 richiedeva al Comune di San Venanzo l'emissione di un provvedimento nei confronti *[omissis]*, proprietaria del capannone artigianale destinato a officina - magazzino sito in San Venanzo, Via Boschetto, le cui coperture sono costituite da materiale contenente amianto, volto ad ordinare al medesimo «*un intervento di bonifica della copertura dell'officina – magazzino costituita da materiale contenente amianto (eternit) sita in San Venanzo Voc. Boschetto entro 3 (tre) anni a partire dal 19.07.2016 data in cui è stata effettuata la valutazione della copertura in parola rimessa a questo Servizio dalla [omissis] quale utilizzatore dell'edificio*»;
- Ritenuto, quindi, di dover provvedere secondo il giudizio espresso dall'Usl Umbria 1;
- Vista la legge 27.3.1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
- Vista il D.M. 6.9.1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, co. 3 e dell'art. 12, co. 2 della legge 27.3.1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Visto il D. Lgs. n. 152/2006;
- Atteso che si deve procedere alla rimozione e bonifica di che trattasi, vista la pericolosità per la salute pubblica;
- Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

a[omissis], n.q. di proprietaria del capannone artigianale destinato a officina - magazzino sito in San Venanzo, Via Boschetto, le cui coperture sono costituite da materiale contenente amianto, di effettuare entro 3 (tre) anni a far data dal 19.7.2016 (data di effettuazione della valutazione della copertura) un intervento di bonifica della copertura del predetto capannone destinato ad officina – magazzino.

Si ricorda che qualsiasi intervento di bonifica di materiali contenenti amianto dovrà essere affidato a ditta specializzata, iscritta all'Albo dei bonificatori ambientali (categoria 10) in conformità a quanto previsto dal titolo IX, capo III, D. Lgs. 81/2008, ed eseguito previo acquisizione di idoneo titolo edilizio abitativo.

AVVISA

che il mancato rispetto di quanto ordinato nel corpo della presente comporta, qualora ne ricorrano i presupposti, le seguenti conseguenze:

- la sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-*bis* del D. Lgs. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- l'esecuzione in danno con sopportazione degli oneri e delle spese (lavori, smaltimento, amministrative e di ogni altra natura) a carico della proprietà, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall'Amministrazione Comunale, compreso anche l'eventuale danno ambientale.

AVVISA INOLTRE

- che ai sensi dell'art. 3, co. 4, L. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo dell'Umbria, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;
 - che la presente ordinanza deve anche intendersi come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. 241/90;
 - che ai sensi dell'art. 8, L. 241/90 e ss. mm.:
- a) l'Amministrazione Competente è il Comune di San Venanzo;
 - b) il responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Mortaro, Responsabile dell'Area Tecnica;
 - c) Presso l'Ufficio dell'Area Tecnica, LL.PP.E Urbanistica, nonché presso l'Ufficio di Polizia Municipale, può essere presa visione degli atti.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art. 32, L. 69/09), ai sensi dell'art. 124, co. 1, T.U.E.L. n. 267/00 e nelle altre forme previste per legge;
- venga notificata a:
 - [omissis];
 - [omissis];
 - [omissis];
- venga trasmessa a:
 - a) USL Umbria 1 – Dipartimento di prevenzione U.O.S Igiene e Sanità Pubblica Media Valle del Tevere;

b) Corpo Forestale dello Stato – Stazione di San Venanzo;

c) Arpa Umbria;

d) Ufficio di Polizia Municipale di San Venanzo che dovrà verificare l'esecuzione della stessa.

Il Sindaco

(Marsilio Marinelli)
Marsilio Marinelli



